

VERSATO CONTRIBUTO
UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT 39112/18
RG 44647/13
REP 10604/18

Il Giudice di Pace di Roma in persona del Dr. MARIO BACCIO, addetto alla sesta sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 44647 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2013

TRA

S. P. di L. V. in persona del L.R. ed in questo giudizio con gli Avv. ti M. M. A. Z. di R. per delega in atti

PARTE ATTRICE-OPPONENTE

E

C. S. in persona del L.R. con sede in O. R. ed in questo giudizio con gli Avv. ti F. e G. Zardo e R. Neri di Roma per delega in atti

PARTE CONVENUTA-OPPOSTA

OGG : Opposizione avverso D.I. n. 5799/13 - RG 2869/13

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE : come in atti depositati.

Il Giudice, visto l'art. 132 CPC. come novellato dall'art. 45 punto 17 Legge n. 69/09 ha pronunciato la seguente sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in primo luogo dichiarare la proponibilità della domanda resa.

In secondo luogo si osserva PERO' che l'opposizione proposta - E contestata dalla società opposta - è risultata NON accoglibile nei modi e nei termini equitativi di cui dappresso.

Occorre osservare infatti che le eccezioni e le doglianze sollevate da parte opponente - rese anche con documentazione - sono state subito contestate dalla parte opposta (anch'essa con documentazione e con la sua prova testi nonché con elementi di fatto e di diritto CHE hanno inficiato la tesi avversa circa la non sussistenza del contratto e hanno confermato nella sostanza la richiesta monitoria MA non hanno superato del tutto la deduzione di assenza della dicitura ..insegna ..nello stesso documento di trasporto del 1.3.12); inoltre E DI CONTRO si osserva POI che, negli atti e nei documenti depositati dalle parti (dichiarazione del 14.10.13) e da parte opponente, è presente la firma del L.R. V. CHE dalla CTU grafica è risultata autografa come quella apposta nel contratto di compravendita citato in atti e reso in sede di CTU.

Tali elementi NON coincidono perfettamente con tutte le deduzioni delle due parti MA, si ripete, la dichiarazione del 14.10.13 legittima la richiesta di pagamento per ...il lavoro di realizzazione d'insegna di esercizio presso il Bar "S."; ciò quindi induce alla seguente decisione.

Poiché dall'istruttoria e dalla CtU sono emersi elementi tali da inficiare in parte le doglianze di parte opponente occorre provvedere come dappresso.

Occorre revocare la concessa sospensione dell'esecutorietà resa in prime cure.; occorre rigettare la proposta opposizione poiché gli elementi base della richiesta di ingiunzione concessa da questo Ufficio sono risultati sostenibili.

Occorre porre ad esclusivo carico dell'opponente la spesa della resa CTU (atteso il disconoscimento reso invalido dalla perizia stessa).

La società opposta però non ha spiegato con chiarezza tutte le circostanze della vicenda (insegna, firma, opera specifica effettivamente realizzata, ecc.) e neppure la diversa descrizione dei fatti oggetto di causa; di sicuro vi è la dichiarazione del 14.10.13 che comunque riconosce un lavoro svolto a suo vantaggio - pur senza specificazioni particolari.

Tutti questi elementi quindi, uniti alle deduzioni ed alle prove di parte opposta hanno superato la proposta opposizione E CHE SARA' quindi respinta poiché non sufficientemente provata.

La conferma della CTU e le risultanze istruttorie inducono alla decisione detta.
E' pur vero che una maggior precisione ed attenzione alle missive ed alla documentazione resa , avrebbe potuto concorrere ad una diversa risoluzione MA, si ripete , visti gli atti , i documenti ed il risultato finale – di cui parte opponente ha usufruito – si tiene giusto ed equo provvedere come dappresso .
Duole al giudicante - attesa la sua funzione – la mancata composizione della lite : in difetto di essa la causa non può che essere decisa come dappresso.
In assenza quindi di tutti quegli elementi atti a NON dichiarare la legittimità della richiesta economica avanzata con il decreto, l'opposizione ad esso proposta in questa sede sarà RESPINTA con la compensazione delle spese di questo giudizio sussistendone tutti i giusti motivi, come già detto.
Il decreto ingiuntivo (emesso esecutivo) quindi sarà CONFERMATO in ogni sua parte ; lo stesso decreto sarà dichiarato ESECUTIVO come per legge e l'opposizione invece sarà respinta per i motivi sopra detti .
Per tutto quanto sopra detto PERO' sussistono tutti i giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio , anche ex art. 92 cpc.
Non si ravvedono gli estremi per ulteriori pronunce.
Sentenza esecutiva ope legis

P. Q. M.

Il Giudice di Pace nella causa portante NRG 44647 / 2013 così decide ;
provvede come in motivazione per la revoca e per la spesa della CtU ;
rigetta l'opposizione proposta come in motivazione;
conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo ;
compensa interamente le spese di questo giudizio COME IN MOTIVAZIONE.

Così deciso in Roma, 02.03.2018

Il Giudice di pace
(Dr. MARIO BACCIO)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 22/03/18
IL CANCELLIERE

L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marilisa Cianfrone